



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia
LORO SEDI

e p.c. Al Dirigente
dell'Ufficio I - USR Basilicata
SEDE

Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Mobilità del personale della scuola per l'A.S. 2018/2019.
Personale docente, educativo e ATA.

Si trasmette, per quanto di competenza e per ogni opportuna diffusione al personale interessato, la nota del MIUR, n. 13708 del 13.03.2018, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione, con cui viene trasmessa l'Ordinanza Ministeriale prot. 207 del 09.03.2018, relativa alla mobilità del personale del comparto scuola per l'anno scolastico 2018/2019.

Come noto, con precedente accordo del 21 Dicembre 2017, il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, stipulato l'11.04.2017 a valere per l'anno scolastico 2017/18, è stato prorogato nella vigenza anche per il prossimo anno scolastico.

A tal riguardo, si richiamano le correzioni di errori materiali evidenziati nella nota succitata prot. 13708 del del 13.03.2018 rispetto ad alcune parti del testo contrattuale 2017/2018.

Relativamente ai termini di presentazione delle domande di trasferimento, si richiama l'art. 2 dell'Ordinanza in argomento ove si precisa che:

- per tutto il **PERSONALE DOCENTE** il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale è fissato **al 03.04.2018 con scadenza al 26.04.2018**;
- per il **PERSONALE EDUCATIVO** il termine iniziale è fissato **al 03.05.2018 con scadenza al 28.05.2018**;
- per il **PERSONALE ATA** il termine iniziale è fissato **al 23.04.2018 con termine ultimo al 14.05.2018**.

Si evidenzia che anche per il **PERSONALE EDUCATIVO**, per l'anno scolastico di interesse, sarà obbligatoria la procedura di produzione delle domande di mobilità mediante la procedura **istanze on line**, già in uso per il personale docente ed ATA.



Si rammenta che il termine del 03.04.2018, fissato quale termine iniziale per la produzione delle domande di mobilità del personale docente, riguarda anche coloro che aspirano alla mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali. Rispetto a tale personale, tuttavia, permane l'obbligo di produzione dell'istanza su **formato cartaceo** mediante impiego della modulistica disponibile nella sezione "Mobilità" del sito del MIUR. Tali domande vanno inviate a quest'Ufficio che provvederà alla valutazione delle medesime.

I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra sulle discipline caratterizzanti i licei musicali e che sono attualmente utilizzati su più di un liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per entrambi, anche di diversa provincia, indicando l'ordine di preferenza tra le scuole e inviando le domande, in caso di licei collocati in diverse province, ad entrambe gli uffici provinciali di competenza.

I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra ai sensi dell'art. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) sulle discipline caratterizzante i licei musicali e sono attualmente utilizzati su più di una di tali discipline nello stesso liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuna di esse, indicando l'ordine di preferenza tra le due o più discipline. L'ottenimento del passaggio di ruolo o di cattedra nelle discipline specifiche dei licei musicali comporta l'annullamento di tutte le altre eventuali domande di mobilità territoriale o professionale presentate.

Relativamente al rientro e restituzione al ruolo di provenienza, disciplinato dagli artt. 7 e 45 del CCNI 2017/18, il personale docente educativo e ATA, deve presentare domanda a quest'Ufficio entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande a SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità a questo medesimo Ufficio.

Gli insegnanti a tempo indeterminato che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel CCNI sulla mobilità. A tal fine, quest'Ufficio provvederà ad assegnare loro un ambito territoriale a domanda o secondo le modalità previste dal CCNI. Nel caso di personale in esubero tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta, dall'Ufficio che ha assegnato detto personale su ambito, la mobilità d'ufficio a punti 0.

Il personale immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 17/18 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni solo tra province diverse. Pertanto, tutte le preferenze espresse da questi docenti verranno considerate a partire dalla fase 24 dell'ordine delle operazioni.

Si rammenta, inoltre, che *"Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità, la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente"*.

I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell'art 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la sede di precedente titolarità o anche la preferenza corrispondente all'ambito di titolarità.

La preferenza per l'ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale.

In base all'art. 3 dell'Ordinanza citata in premessa, il personale docente, educativo ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR nell'apposita sezione MOBILITA' 18/19, in conformità alle indicazioni e ai modelli ivi contenuti.

Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibili nel sito MIUR nell'apposita sezione MOBILITA' 18/19. Il mancato utilizzo del prescritto modulo comporterà *"l'annullamento delle domande medesime"*, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 4, comma 1 della presente Ordinanza.



Corre l'obbligo di segnalare l'importanza della **completa e corretta compilazione del modulo domanda e delle dichiarazioni allegate**, considerato che, in conformità con le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 1 dell'O.M. "Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse".

E' consentita esclusivamente la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.

Per tali motivi si precisa che:

1) non verranno prese in considerazione istanze di modifica del modulo domanda e integrazioni prodotte oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle domande di mobilità;

2) le richieste di fruizione del punteggio relativo ai titoli di servizio e ai titoli generali nonché le istanze di fruizione dei titoli di precedenza, indicate nel modulo istanza, verranno prese in considerazione unicamente se debitamente comprovate nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 4 dell'OM di riferimento.

Pertanto, il personale interessato alla procedura di mobilità dovrà verificare l'esatta corrispondenza tra i titoli di cui richiede il riconoscimento mediante la produzione del modulo domanda e la documentazione (autocertificazioni, certificati ed altro) allegata, al fine di comprovare il possesso dei suddetti titoli, prima dell'inoltro di tali atti all'Ufficio provinciale competente. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento in formato digitale su POLIS-Istanze On line.

Quest'Ufficio si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento.

Si rammenta che questo Ufficio prenderà in considerazione le sole istanze di mobilità prodotte nel rispetto della procedura POLIS entro il termine fissato per la compilazione telematica

Si ricorda che il personale interessato dovrà fare riferimento, per qualunque problematica inerente la procedura di presentazione delle domande via web, esclusivamente alla propria istituzione scolastica che, qualora lo ritenga necessario, chiederà l'intervento di questo Ufficio Scolastico.

Si chiede alle SS.LL. di voler, parimenti, ricordare allo stesso personale interessato che per la documentazione allegata all'istanza di mobilità (trasferimenti, passaggi ruolo e passaggi cattedra), occorre fare riferimento al D.P.R. 445/2000, più volte richiamato dalla citata O.M. n. 207 del 09.03.2018. Resta fermo l'obbligo di ciascuna Istituzione Scolastica di assolvere agli adempimenti relativi alla formulazione delle graduatorie interne per l'individuazione del personale soprannumerario nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alle specifiche disposizioni normative dettate dal CCNI dell'11 aprile 2017 e secondo quanto indicato nelle note di quest'Ufficio prot. 2685 del 30 marzo 2018 e prot. 3034 di data odierna per le scuole che sono coinvolte nel nuovo dimensionamento della rete scolastico.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.

LA DIRIGENTE

- *Debora INFANTE* -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse